



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Trieste, 22 maggio 2006

34122 – Via Trento, 2

Tel. 040 3772448

Fax 040 3772446

Prot. 15307/PROD.COMM.

Rif. e.mail dd. 16/5/06 (ns. prot. 15006/06)

Al Comune di

Alleg.

Oggetto: Decreto 138/2003, artt. 11 e 12

Deroghe di pianificazione/Ampliamenti

Sono stati formulati dal Comune in indirizzo specifici quesiti attinenti la normativa di cui all'oggetto, richiedendosi in particolare la compatibilità delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto 138/2003 con le nuove regole introdotte dalla L.R. 29/2005, articoli 12, comma 6 (medie strutture di vendita) e 60, comma 2 (stampa quotidiana e periodica: piani comunali di localizzazione); in proposito si evidenzia quanto segue.

A) L.R. 29/2005, art. 12, comma 6 – Decreto 138/2003, art. 12

La citata disposizione di legge stabilisce che <<l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture (...) **non può eccedere il 50 per cento della superficie originaria**>> e coerentemente il comma 1 dell'articolo 12 regolamentare sancisce che l'ampliamento oltre i 400 mq <<**il quale non superi il 50 per cento della superficie originaria**>> della media struttura esistente è autorizzato nel rispetto di quanto disposto ai sensi dell'articolo 8 (ossia rispetto degli indirizzi e dei criteri comunali di cui in particolare al successivo articolo 18, comma 1, lettera b).

Qualora l'ampliamento superi il 50 per cento sempre della superficie originaria della media struttura, la fattispecie è equiparata al rilascio di una nuova autorizzazione (articolo 12, comma 2, regolamentare): anche questo risulta coerente con la disposizione di legge in esame, la quale si ribadisce limita l'ipotesi del vero e proprio ampliamento ad un massimo del 50 per cento della superficie originaria.

Il comma 3 del più volte citato articolo 12 regolamentare contiene una disposizione derogatoria concernente l'ampliamento anche superiore rispetto alla superficie originaria del 50 per cento, il quale però avvenga per *concentrazione* di preesistenti esercizi appartenenti al medesimo settore merceologico ed al medesimo bacino sovra comunale: tale disposizione pone l'accento più sulla fattispecie (tra l'altro specifica) della concentrazione che dell'ampliamento in senso proprio e nuovamente si ritiene compatibile con quanto stabilito dalla legge.

B) L.R. 29/2005, art. 60, comma 2 – Decreto 138/2003, art. 11

L'articolo 11, comma 1, del regolamento dispone che <<le licenze e le autorizzazioni di competenza comunale per attività da insediarsi nelle grandi strutture non sono soggette a limiti di panificazione commerciale o artigianale>> *fatti salvi* comunque *i divieti di legge*.

Per quanto concerne le distanze minime tra le rivendite della stampa quotidiana e periodica, ai fini della predisposizione dei Piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita, è la stessa L.R. 29/2005 a fissarle nel comma 2 dell'articolo 60, di conseguenza non possono essere derogate poiché sancite dalla fonte primaria.

Nel caso di specie, però, essendo il Comune in indirizzo classificato quale località turistica ex allegato D della legge regionale, potrà trovare applicazione il comma 3 del citato articolo 60.

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN -

RBr/